



26541/22

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**SESTA SEZIONE CIVILE - 3**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ENRICO SCODITTI

- Presidente -

Dott. GIUSEPPE CRICENTI

- Consigliere -

Dott. PAOLO PORRECA

- Rel. Consigliere -

Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI

- Consigliere -

Dott. MARILENA GORGONI

- Consigliere -

Oggetto

OPPOSIZIONE
ESECUTIVA

Ud. 14/06/2022 - CC

R.G.N. 2472/2020

non 26541

Rep.

CL + CF

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al nr. 2472-2020 proposto da:

ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA N 141, presso lo studio dell'avvocato STEFANO TRALDI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE BARBIERI;

- ricorrente -**contro**

COLONNA D'ORO SRL;

- intimata -

per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. 12006/2018 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 02/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORRECA;

lette le conclusioni scritte del P.G. in persona del SOSTITUTO
PROCURATORE GENERALE DOTT. MAURO VITIELLO che
letto l'art. 380 ter cpc chiede che la Corte di Cassazione, in camera di
consiglio, voglia accogliere il ricorso.





Corte di cassazione
Sezione Terza

Considerato che:

Anna ricorre, con regolamento di competenza, avverso una dichiarazione di litispendenza pronunciata dal Tribunale di Milano esponendo che:

- aveva proposto opposizione agli atti esecutivi e all'esecuzione promossa la s.r.l. Colonna d'Oro nei suoi confronti in ragione di un titolo esecutivo ottenuto nei confronti del proprio marito in regime di comunione legale, Gerardo Dimichino;
- aveva dedotto con l'opposizione agli atti la tardività del deposito, senz'attestazione conformità, della nota di trascrizione del pignoramento, ritenendo quindi estinta la procedura ex art. 630 cod. proc. civ., e con l'opposizione all'esecuzione l'inopponibilità del titolo esecutivo ottenuto nei confronti del coniuge per un debito contratto nel suo esclusivo interesse;
- aveva domandato anche la condanna a titolo di responsabilità processuale aggravata;
- il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza di estinzione ex art. 630 cod. proc. civ., con conseguente reclamo respinto, e il giudizio era stato riassunto sia quanto all'opposizione all'esecuzione che quanto all'opposizione agli atti, con reciproche domande di condanna a titolo di responsabilità processuale aggravata;
- nelle more, era stata definita in primo grado l'opposizione a precetto precedentemente promossa dalla deducente nei confronti dell s.r.l. Colonna d'Oro, con sentenza che aveva dichiarato l'inopponibilità del titolo esecutivo;
- tale ultima decisione era stata appellata e l'appello era stato respinto;



- il Tribunale di Milano, nel presente giudizio, aveva dichiarato la litispendenza con il previo giudizio sull'opposizione a precetto, in mancanza di prova dell'intervenuto giudicato;
- l'ordinanza in parola era erronea poiché le domande proposte nei due giudizi erano differenti, attesa quella sull'opposizione agli atti esecutivi e quella a titolo di responsabilità processuale aggravata, e poiché anche le parti erano da ritenere non coincidenti, dovendosi integrare, nel presente giudizio, il contraddittorio con l'altro esecutato Dimichino e l'altro creditore, Antonio Massesi, che aveva proceduto all'esecuzione immobiliare, sullo stesso bene, cui quella promossa in danno della deducente era stata riunita;

il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte;

Rilevato che:

il ricorso è fondato;

è vero che tra l'opposizione a precetto ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., e la successiva opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., proposte avverso il medesimo titolo esecutivo e fondate su fatti costitutivi identici concernenti l'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata, sussiste litispendenza, qualora le cause siano pendenti, nel merito, innanzi ad uffici giudiziari diversi, anche per grado (Cass., 17/10/2019, n. 26285);

ma questa Corte ha altresì chiarito che non sussiste litispendenza tra il giudizio di opposizione a pignoramento e quello di opposizione a precetto pendente in fase di appello, proposto nei confronti dello stesso creditore e in relazione allo stesso credito, per contestare l'esistenza del titolo esecutivo, qualora in una causa sia stata diversamente proposta dal debitore domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. in relazione all'esecuzione intrapresa (e non solo minacciata), presentando detta controversia un "quid pluris" ulteriore sufficiente a rendere detta causa obiettivamente diversa dall'altra (Cass., 16/06/2000, n. 8214);

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Porreca', written over the printed name.



d'altra parte, pur dovendosi dare atto che la riunione delle esecuzioni non si può riflettere sull'estensione soggettiva delle parti necessarie dei giudizi oppositivi, deve altresì darsi rilievo all'ulteriore fatto processuale per cui nel giudizio esitato nell'ordinanza in questa sede impugnata, è stata proposta al contempo la descritta opposizione formale;

ora, sebbene a quel che risulta la correlata istanza di sospensione sia stata respinta dal giudice dell'esecuzione con reclamo a sua volta respinto e soggetto ad autonome impugnazioni, ciò nondimeno pende la corrispondente domanda in chiave di opposizione ex art. 617, cod. proc. civ., che anch'essa va pur sempre regolata con conseguente pronuncia, e anch'essa differenzia i giudizi;

spese al giudice del rinvio, che verificherà, inoltre, come logico, l'eventuale passaggio in giudicato della sentenza della Corte di appello sull'opposizione a precetto;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Milano perché, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2022

Il Presidente

Dott. Enrico Scoditti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 9 SET. 2022



Il Funzionario Cancelliere

Il Funzionario Cancelliere
Grazia LATROSA